PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 26

E' autorizzata la spesa di L. 2.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1972 per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.....L. 2.000.000.000 b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario... ..... " 300.000.000 c) contributi a enti assistenziali pubblici e privati..... ....." 200.000.000 (2)

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 2 giugno 1976 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 6 ottobre 1972, n.552, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 1972, n.734, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che " L'autorizzazione di spesa di L. 2.500 milioni di cui all'art. 26 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e' elevata a L. 13.300 milioni. La maggiore somma di L. 10.800 milioni e' destinata ai seguenti interventi: a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza: L. 9.300 milioni; b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario: L. 1.500 milioni."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-26/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it